SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2243)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CODAZZI, SALVATERRA, ROMEI, BOMBARDIERI, LAI, MANENTE COMUNALE, JERVOLINO RUSSO, LOMBARDI, BARIN, DERIU, FORNI, DEL NERO, D'AGOSTINI, LA RUSSA Vincenzo e DEL PONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1983

Disciplina giuridica dell'esercizio della professione di terapista della riabilitazione nei settori della fisiokinesiterapia, logopedia, terapia occupazionale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 833 del 23 dicembre 1978 che istituisce il Servizio sanitario nazionale, all'articolo 6, lettera *s*), sancisce esplicitamente che è competenza dello Stato esercitare le funzioni amministrative concernenti « gli ordini ed i collegi professionali ».

Il decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982 « Normativa concorsuale del personale delle Unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fra « i requisiti specifici di ammissione al concorso » richiede, agli articoli 73 e 77, lettera *d*), l'« iscrizione ai relativi Albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando ».

La necessità, quindi, dell'esistenza dei collegi per la tenuta degli Albi a tutela di una seria professionalità ed a garanzia degli utenti, diviene, ogni giorno di più, un problema pressante, inderogabile ed impellente.

Senza una serie e precisa quantificazione dell'esistente, senza un'organica programmazione in termini di formazione di personale sanitario non medico, anche lo spirito stesso della riforma rischia di essere vanificato e svuotato dei suoi contenuti precipui.

La riforma sanitaria infatti, nella sua logica innovatrice, vede l'acquisizione del concetto che l'operatore sanitario diventi l'agen-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

te del cambiamento, in quanto è riconosciuto come strumento decisivo del sistema.

In attesa che venga approvata la legge quadro sulla formazione professionale degli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche e tecniche, si ritiene necessario almeno procedere alla regolamentazione giuridica dell'esercizio della professione di terapista della riabilitazione nei settori della fisiokinesiterapia, logopedia, terapia occupazionale.

La necessità di procedere in tal senso è dettata dall'importanza che riveste nel nostro sistema sanitario il concetto di riabilitazione come momento cardine insieme alla prevenzione ed alla cura.

Nell'ambito della riabilitazione, rieducazione e terapia fisica prestano la loro preziosa attività i terapisti della riabilitazione: essi sono operatori socio-sanitari che attuano direttamente e con propria responsabilità professionale interventi rieducativi e riabilitativi rivolti ad ogni patologia e ad ogni fascia d'età.

Il loro numero in Italia è considerevole e si raggiungono ormai le diecimila unità.

La formazione professionale del terapista della riabilitazione è regolata e disciplinata da norme legislative ben precise:

Decreto ministeriale 10 febbraio 1974 « Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione » (Scuole regionali);

Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 « Legge istitutiva delle scuole dirette a fini speciali » e successivo decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 « Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali etc. ».
(Scuole universitarie);

Le scuole di formazione istituite ai sensi delle leggi succitate e distribuite su tutto il territorio nazionale sono attualmente in numero di 77.

Tutte rispondono ai seguenti requisiti:

accesso con titolo di base di scuola media di II grado;

ammissione mediante esame preliminare rispondente al criterio del numero chiuso;

frequenza obbligatoria a tempo pieno;

durata triennale (di effettivi tre anni scolastici) con un monte ore complessivo di 4.000 ore distribuite fra teoria e pratica.

Il terapista della riabilitazione è abilitato ad operare nel campo della medicina preventiva, curativa e riabilitativa; a seconda dello specifico settore di attività (fisiokinesiterapia, logopedia e terapia occupazionale) si effettuano interventi nelle affezioni dell'apparato locomotore, nelle invalidità neuromotorie congenite, o acquisite, nelle patologie dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardio-vascolare, nelle fasi pre e post interventi chirurgici, in geriatria e gerontologia, in reumatologia, in ostetrica e ginecologia, nelle patologie neonatali, in dermatologia, nel trattamento delle ustioni, eccetera.

Altri spazi operativi del terapista della riabilitazione sono inoltre:

i servizi di tutela della maternità e infanzia;

la medicina scolastica;

la medicina del lavoro;

i centri specializzati di seconlo livello riabilitativo;

le lungodegenze geriatriche.

Dovunque professionalmente il terapista della riabilitazione operi è sempre implicita la sua partecipazione all'attività di educazione sanitaria con ruolo promozionale sul paziente, sul suo ambito familiare, di lavoro e sociale.

Il terapista della riabilitazione quindi, sia per l'*iter* scolastico che per il ruolo che è chiamato a ricoprire nella società, è una figura altamente qualificata, così voluta dallo spessore professionale che le competenze specifiche del suo intervento richiedono.

Già da diversi anni e più precisamente dal lontano 1959, per esigenza profondamente sentita dai terapisti della riabilitazione, è nata fra essi una prima forma associativa con precise norme statutarie, allo scopo di va-

lorizzare e qualificare gli interventi riabilitativi, sia sul piano scientifico che su quello pratico.

L'associazionismo fra i terapisti ha posto particolare attenzione ai problemi delle scuole di formazione ed all'individuazione scrupolosa ed attenta delle professionalità del terapista della riabilitazione chiamato ad esprimersi in termini di responsabilità dirette nell'erogazione dei contenuti tecnici propri della sua specificità professionale.

La revisione continua, efficace ed efficiente delle tecniche mediante la conoscenza, l'incontro, la discussione prodotta fra terapisti e con i terapisti, che portano direttamente l'esperienza della loro quotidiana attività, sono alla base del concetto di aggiornamento e di formazione permanente che l'Associazione si è posta come una delle finalità più importanti.

Di fronte a tanti esempi encomiabili di serietà e di impegno è quanto mai doveroso da parte dello Stato far sì che questa categoria possa ottenere almeno il riconoscimento che spetta, per legge, alle professioni sanitarie: l'Albo professionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Chiunque intenda svolgere, sia con rapporto di lavoro subordinato, sia professionalmente, anche attraverso convenzioni con le unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 41, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attività di terapista della riabilitazione nei settori della fisiokinesiterapia, logopedia e terapia occupazionale, deve essere munito del titolo di studio rilasciato dalle scuole triennali appositamente istituite per l'esercizio della professione, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e del decreto ministeriale 10 febbraio 1974, a cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.

Il terapista della riabilitazione, di cui all'articolo 1 della presente legge, nei rispettivi settori di competenza, applica, su prescrizione medica rilasciata al paziente, terapia riabilitativa e rieducativa, utilizzando tecniche specifiche, apparecchiature e protesi, e agendo con diretta responsabilità professionale.

Art. 3.

L'esercizio della professione di terapista della riabilitazione nei settori della fisiokinesiterapia, logopedia e terapia occupazionale spetta solo alle persone che sono iscritte al collegio di cui al successivo articolo 4.

Art. 4.

In ogni provincia è costituito il collegio degli esercenti la professione di terapista della riabilitazione nei settori della fisioki-

nesiterapia, logopedia e terapia occupazionale. Possono iscriversi a detto collegio coloro che sono muniti del diploma conseguito ai sensi delle vigenti disposizioni.

Presso ogni collegio provinciale si provvede alla tenuta di 3 elenchi distinti, corrispondenti ai settori di specificità professionale.

I collegi provinciali degli esercenti la professione di cui al precedente comma sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma.

Sono estese ai collegi provinciali dei terapisti della riabilitazione di cui al primo comma ed alla Federazione nazionale, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi al collegio, esistenti nella provincia, sia esiguo, ovvero sussistano altre valide ragioni, il Ministero della sanità, su proposta della Federazione nazionale, può disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede.

I presidenti dei collegi provinciali di ciascuna regione costituiscono il consiglio regionale che ha il compito di rappresentare gli iscritti dei collegi provinciali della regione a livello regionale.

Art. 5.

Chiunque eserciti la professione di terapista della riabilitazione in violazione delle norme contenute nella presente legge è soggetto alle pene di cui all'articolo 348 del codice penale.

Art. 6.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari di diploma conseguito al termine di un insegnamento biennale o triennale impartito presso scuole per « terapisti della riabilitazione » o diciture similari istituite nelle università o a cura di enti pubblici o privati autorizzati dai Ministri della pubblica istruzione e della sani-

tà, o siano in possesso di attestato di frequenza a corsi regionali per « terapisti della riabilitazione » della durata non inferiore ad anni tre, possono esercitare la professione a titolo privato, a rapporto d'impiego o in regime di convenzione con enti pubblici o privati autorizzati, nei limiti d'esercizio fissati dalla presente legge e dopo aver registrato il titolo scolastico o l'attestato del corso regionale, presso l'Albo provinciale dei terapisti della riabilitazione istituito ai sensi del precedente articolo 4. Gli infermieri professionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di diploma di specializzazione in fisiokinesiterapia conseguito al termine di un insegnamento biennale impartito presso scuole di specializzazione per infermieri professionali istituite da enti pubblici con decreto dei Ministri della pubblica struzione e della sanità ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, e successive modificazioni, possono esercitare la fisioterapia, a titolo professionale, nei limiti d'esercizio fissati nella presente legge e dopo aver registrato il diploma di specializzazione in fisiokinesiterapia presso l'Albo provinciale dei fisioterapisti istituito ai sensi del precedente articolo 4.

Dalla succitata normativa restano comunque esclusi i titoli di massaggiatore e massofisioterapista.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.